

**RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL PREMIO INAIL DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

Il decreto interministeriale 6/3/2024 ha determinato le retribuzioni convenzionali – ex art. 4, c. 1, del d.l. n. 317/1987 <sup>[\*]</sup>, convertito, con modificazioni, nella legge n. 398/1987 – per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale (pubblicate, insieme a quanto fornito dall'INPS circa il loro utilizzo ai fini dei contributi previdenziali, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2024).

Di conseguenza l'INAIL, con la circolare 16/4/2024 n. 10, ha diramato i chiarimenti sotto riportati riguardanti il pagamento del premio assicurativo.

La normativa di cui al decreto 6/3/2024, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; tenuto conto della sua specialità, le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 38/2000.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL ex art. 5 del d.lgs. n. 38/2000.

**Ambito territoriale di applicazione**

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

**1. Stati membri dell'Unione Europea:**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo

[\*] **Art. 4, c. 1, d.l. n. 317/1987**  
**Criteri per le contribuzioni)**

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell'uscita dall'Unione Europea (c.d. Brexit), l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

## **2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:**

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda;
- Svizzera.

## **3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:**

Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, Repubblica di Moldova, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

## **Frazionabilità delle retribuzioni**

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal decreto 6/3/2024 sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

## **Disposizioni**

A decorrere dall'1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate in allegato al decreto 6/3/2024 (riportate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2024 e disponibili anche cliccando su questo [link](#)).

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.